

*Circolari per la clientela*

**DL 15.5.2024 n. 63  
(c.d. DL “Agricoltura”) -  
Principali novità**

## **1 PREMESSA**

Con il DL 15.5.2024 n. 63, pubblicato sulla *G.U.* 15.5.2024 n. 112, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (c.d. decreto "Agricoltura").

Il DL 63/2024 è entrato in vigore il 16.5.2024, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 63/2024.

Il DL 63/2024 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

## **2 CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE AGRICOLE PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO**

L'art. 1 co. 7 del DL 63/2024 ha introdotto il nuovo art. 16-*bis* nel DL 124/2023, prevedendo, per l'anno 2024, l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, disciplinato dall'art. 16 del medesimo DL 124/2023, per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

### **2.1 INVESTIMENTI AGEVOLABILI**

Con riferimento alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15.11.2024, relativi:

- all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti; il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Viene prevista l'esclusione dei progetti di investimento di importo inferiore a 50.000,00 euro (in luogo dei 200.000,00 euro previsti per l'agevolazione "ordinaria").

È inoltre disposto il rispetto della specifica disciplina sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

### **2.2 DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

Con un successivo decreto interministeriale saranno definite le modalità di accesso all'agevolazione.

## **3 MORATORIA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI**

L'art. 1 co. 2 del DL 63/2024 ha previsto, tra i vari interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura:

- la sospensione per 12 mesi dei termini di pagamento della parte capitale delle rate dei mutui e di altri finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024;
- la conseguente proroga per 12 mesi dei termini per il pagamento delle rate sospese, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità nonché senza oneri, nuovi o maggiori, per le parti;
- l'automatico differimento, per un tempo corrispondente a quello di sospensione o proroga, del termine di scadenza delle garanzie sui finanziamenti rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96 o dall'ISMEA.

### **3.1 AMBITO SOGGETTIVO E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE**

I soggetti beneficiari della misura in esame sono le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a condizione che:

- nel 2023, abbiano registrato una diminuzione del volume d'affari di almeno il 20% rispetto all'anno precedente;
- presentino un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante la sussistenza del suddetto requisito;
- le relative esposizioni debitorie, alla data del 16.5.2024 (entrata in vigore del DL 63/2024), non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

### **3.2 AMBITO OGGETTIVO**

Le misure in esame si applicano ai contratti di mutuo e ad altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionatisi tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con:

- banche;
- intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico bancario (TUB);
- altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

### **3.3 LIMITI ALLA DISCIPLINA**

I benefici in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 "*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*", relative agli aiuti di importo limitato.

## **4 ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO AGRICOLI DELLE ZONE ALLUVIONATE**

L'art. 2 co. 1 del DL 63/2024 introduce una riduzione dei contributi dovuti per l'anno 2024 da parte dei datori di lavoro agricoli colpiti dall'alluvione di maggio 2023.

### **4.1 AMBITO APPLICATIVO**

Lo sconto contributivo trova applicazione ai contributi dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al DL 61/2023, vale a dire i territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione di maggio 2023.

### **4.2 MISURA DELLA RIDUZIONE**

La norma prevede l'applicazione delle agevolazioni contributive, previste dall'art. 9 co. 5, 5-bis e 5-ter della L. 11.3.88 n. 67, ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, nella misura determinata dall'art. 01 co. 2 lett. b) del DL 2/2006.

In sostanza, i datori di lavoro agricolo operanti nei territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana, colpiti dall'alluvione di maggio 2023, possono beneficiare di una riduzione del 68% dei contributi a loro carico e relativi al proprio personale dipendente.

#### ***Ambito temporale***

Il beneficio si applica per i periodi di contribuzione dall'1.1.2024 al 31.12.2024.

## **5 ELENCHI NOMINATIVI DEI LAVORATORI AGRICOLI**

L'art. 2 co. 3 del DL 63/2024 interviene sugli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, prevedendo:

.....

- la reintroduzione degli elenchi nominativi trimestrali;
- l'autorizzazione all'INPS alla pubblicazione di un elenco straordinario.

### **5.1 ELENCHI NOMINATIVI TRIMESTRALI**

La norma dispone innanzitutto l'eliminazione del primo periodo dell'art. 38 co. 7 del DL 98/2011, che prevedeva la soppressione degli elenchi nominativi trimestrali di cui all'art. 9-*quinquies* del DL 510/96.

Di conseguenza, con l'inserimento del co. 7-*bis* all'art. 38 del DL 98/2011, vengono introdotti nuovamente gli elenchi nominativi trimestrali di variazione delle giornate di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni. Tali elenchi dovranno essere pubblicati dall'INPS con le modalità telematiche previste dall'art. 12-*bis* del RD 24.9.40 n. 1949.

Resta fermo quanto stabilito in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, prevista dall'art. 38 co. 6 e 7 del DL 98/2011.

### **5.2 ELENCO STRAORDINARIO**

La norma autorizza l'INPS a pubblicare, con le modalità telematiche previste dall'art. 12-*bis* del RD 24.9.40 n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, PEC o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

#### ***Termine***

La pubblicazione dell'elenco straordinario deve avvenire entro il 31.12.2024.